

Circol@re nr. 5 dell'8 marzo 2017

DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO 2016

a cura del Rag. Daniele LAURENTI, commercialista e revisore contabile

Gentile Cliente,

per la compilazione della prossima dichiarazione dei redditi e per il corretto adempimento degli obblighi di versamento delle imposte sugli immobili (*IMU, TASI*), si raccomanda di consegnare al più presto allo studio tutta la documentazione relativa agli oneri deducibili/detraibili sostenuti nell'anno 2016, nonché la documentazione relativa a:

- 👉 VARIAZIONI INTERVENUTE, NEL 2016 E NEL 1° SEMESTRE 2017, NEI TERRENI/FABBRICATI IN VOSTRO POSSESSO** (*condoni edilizi, acquisti, vendite, donazioni, variazione o attribuzione nuove rendite catastali, ecc..*) ;
- 👉 RIVALUTAZIONI DI TERRENI AGRICOLI ED AREE EDIFICABILI;**
- 👉 REGISTRAZIONE DI CONTRATTI DI COMODATO SU IMMOBILI**
- 👉 COSTITUZIONE DI FONDI PATRIMONIALI SU IMMOBILI;**
- 👉 AFFITTI PERCEPITI PER IMMOBILI CONCESSI IN LOCAZIONE;**
- 👉 REDDITI PERCEPITI** (*lavoro dipendente, pensione, rapporti di collaborazione, partecipazioni societarie, dividendi e/o partecipazioni azionarie, ecc..*);
- 👉 VARIAZIONI INTERVENUTE NEI FAMILIARI A CARICO E DATI ANAGRAFICI NUOVE NASCITE** (*si ricorda che sono considerati a carico i familiari che hanno conseguito un reddito annuo complessivo non superiore a € 2.840,51*);



ATTENZIONE !!

I contribuenti che hanno percepito emolumenti (*pensioni, indennità disoccupazione e infortuni, ecc..*) erogati dall'INPS o dall'INAIL nell'anno 2016 **dovranno richiedere personalmente** il proprio modello perché gli enti previdenziali rendano disponibile la **Certificazione Unica 2017 esclusivamente in modalità telematica**. La **Certificazione Unica cartacea** viene rilasciata ai pensionati solo su richiesta.

Alleghiamo alla presente informativa :

- ✓ un elenco delle principali spese per le quali è possibile beneficiare di detrazioni e risparmi d'imposta;

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento

Le nostre circolari sono scaricabili gratuitamente sul sito

www.studiocla.it

oppure sulla nostra pagina **Facebook**



ONERI DETRAIBILI 2016 (risparmio fiscale del 19% della spesa sostenuta)	
SPESE SANITARIE	<p>Spese chirurgiche, spese per prestazioni specialistiche (ortopedico, dentista, ginecologo, oculista ecc.), spese per analisi e terapie (elettrocardiogrammi, encefalogramma, ecografie, tac, esami del sangue ecc.) spese per protesi (dentiera, apparecchi ortodontici, occhiali da vista, lenti a contatto ecc.), prestazioni rese da medico generico comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica, cure termali, le spese di assistenza specifica (assistenza infermieristica e riabilitativa, prestazioni rese da addetti all'assistenza di base o all'assistenza diretta della persona, ecc.). Solo per la parte di spese che eccede la franchigia di € 129,11.</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">ACQUISTO MEDICINALI DA BANCO</p> <p>Dal 1.1.08 è necessario che la spesa sia certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") riportanti la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati, nonché il codice fiscale del destinatario. La detrazione compete se nello scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia risulta l'indicazione "farmaco" o "medicinale", anche attraverso sigle, "O.T.C." (medicinale da banco) e "S.O.P." (senza obbligo di prescrizione) o abbreviazioni come "med." o "f.co" e termini come "omeopatico" o "ticket". Non sono più ammesse indicazioni "a mano" del codice fiscale del destinatario e la possibilità di allegare un'attestazione del farmacista circa la natura, qualità e quantità dei farmaci acquistati. In tutti gli altri casi la detrazione non è riconosciuta, neppure se si acquistano parafarmaci, integratori alimentari o altri prodotti non medicinali anche se prescritti da un medico specialista, quali ad esempio, colliri, pomate, cerotti e garze.</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Spese mediche specialistiche, analisi di laboratorio: fatture o ricevute fiscali rilasciate dal medico o dalla struttura sanitaria</p> <p>Medicinali da banco: scontrino fiscale parlante con natura, qualità e quantità prodotti acquistati e codice fiscale del destinatario.</p>
SPESE SANITARIE PER FAMILIARI NON A CARICO	<p>Spese sanitarie per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica (documentate da apposite certificazione rilasciate dall'USLL) sostenute per conto di familiari non fiscalmente a carico (reddito superiore a € 2.840,51). La detrazione spetta solo per l'ammontare che il familiare non può sfruttare direttamente nella propria dichiarazione dei redditi per incapienza d'imposta. L'ammontare massimo delle spese ammesse in detrazione non può superare € 6.197,48.</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Certificazione della patologia esente rilasciata dall'USLL e fatture o ricevute fiscali rilasciate dal medico o dalla struttura sanitaria</p>
SPESE SANITARIE PER I PORTATORI DI HANDICAP	<p>Spese sostenute per i mezzi necessari all'accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di handicap (poltrone, arti artificiali, costruzioni rampe, pedane sollevamento, ascensori, ecc.), spese per sussidi tecnici e informatici (fax, modem, computer). Non sono previsti limiti per la detraibilità della spesa sostenuta.</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi della L. 104/1992 o altre Commissioni pubbliche ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 455 e le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute.</p>
SPESE PER VEICOLI PER I PORTATORI DI HANDICAP	<p>Spese per l'acquisto, l'adattamento e le manutenzioni straordinarie per motoveicoli e autoveicoli a favore dei portatori di handicap. Non sono agevolate le spese per la manutenzione ordinaria e i costi d'esercizio (assicurazione, tagliandi manutenzione, carburante ecc.). La detrazione spetta con riferimento ad un solo autoveicolo e nel limite massimo di € 18.075,99. Spetta una sola volta in un periodo di 4 anni.</p> <p style="text-align: center; background-color: yellow;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi della L. 104/1992 o altre Commissioni pubbliche ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 455 e le fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute.</p>

<p>SPESE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI</p>	<p>Spese sostenute per l'assistenza a persone non autosufficienti anche se ricoverate in case di cura (colf e assistenti alle persone non autosufficienti) E' calcolata su un limite massimo pari a € 2.100 ed è fruibile solo se il contribuente possiede un reddito complessivo non superiore a € 40.000.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Fatture o ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute</p>
<p>SPESE VETERINARIE</p>	<p>Sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva. E' stata fissata una franchigia di € 129,11, nonché un limite di spesa detraibile pari a € 387,34. Spesa max detraibile € 258,23.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Fatture o ricevute fiscali del medico veterinario, scontrini della farmacia in caso di acquisto di medicinali.</p>
<p>PREMI PER ASSICURAZIONI SULLA VITA, CONTRO GLI INFORTUNI, L'INVALIDITA' E NON L'AUTOSUFFICIENZA</p>	<p>Per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità:</p> <p>§ quelli aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro;</p> <p>§ quelli aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente;</p> <p>Se l'assicurazione è mista occorre individuare le quote di premio che coprono il rischio infortuni, morte, invalidità permanente dal rischio di non autosufficienza.</p> <p>La polizza malattia non è detraibile.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>L'apposito prospetto rilasciato dalla compagnia assicurativa. Nel caso di polizze miste è necessario che il prospetto evidenzi la parte relativa al rischio infortuni, morte, invalidità permanente dal rischio di non autosufficienza.</p>
<p>PREMI PER ASSICURAZIONI DISABILI</p>	<p>Dal periodo d'imposta 2016, sono previste diverse agevolazioni in base alla legge "Dopo di noi". In particolare: per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, aventi ad oggetto il rischio di morte, l'importo massimo dei premi per cui si può fruire della detrazione del 19% è elevato a 750 euro.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>L'apposito prospetto rilasciato dalla compagnia assicurativa</p>
<p>RETTE PER ASILI NIDO</p>	<p>Spese sostenute per la frequenza di asili nido (pubblici o privati) per ogni figlio, fra i tre mesi e i 3 anni. Detraibili fino a un max di € 632 di retta per ciascun bambino.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Ricevuta rilasciata dall'asilo nido, fattura, bollettino bancario o postale.</p>
<p>SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVE DEI RAGAZZI</p>	<p>Spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, piscine, palestre, ecc.. destinate alla pratica sportiva dilettantistica da parte di ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni. Detraibili fino a un max di € 210 per ciascun ragazzo fiscalmente a carico.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Bollettino bancario o postale, fattura, ricevuta o quietanza di pagamento.</p>
<p>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI</p>	<p>Mutui e prestiti agrari, mutui ipotecari contratti per l'acquisto dell'abitazione principale, mutui ipotecari contratti per la costruzione o ristrutturazione della propria abitazione stipulati a partire dal 1.1.98, mutui contratti nell'anno 1997 per interventi di recupero edilizio di edifici, anche non ipotecari; mutui ipotecari contratti per l'acquisto di abitazioni diverse dalla principale stipulati prima del 1993. Dal 2001 la detrazione spetta anche se l'immobile è adibito ad abitazione principale di un familiare (coniuge, parenti entro il 3° grado ed affini entro il 2° grado).</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Per l'acquisto abitazione principale: contratto di acquisto dell'immobile, contratto di mutuo, ricevute quietanzate della banca relative alle rate di mutuo pagate, fatture del notaio e dell'intermediario.</p> <p>Per la costruzione o ristrutturazione: contratto di mutuo, ricevute quietanzate della banca, fatture relative ai lavori eseguiti, concessione edilizia o altra abilitazione amministrativa per</p>

	la costruzione o ristrutturazione.
SPESE PER INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE	Quali i compensi e le commissioni corrisposte agli intermediari per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. Detraibili fino a un max di € 1.000 , da ripartire in base alla % di proprietà dell'immobile. DOCUMENTI DA ESIBIRE Fattura emessa dal mediatore immobiliare e copia del rogito notarile
SPESE FUNEBRI	Spese funebri sostenute per la morte di persone, <u>anche non familiari</u> ; max € 1.550,00 per decesso. DOCUMENTI DA ESIBIRE Fatture rilasciate dai percettori delle somme.
SPESE DI ISTRUZIONE	<ul style="list-style-type: none"> - Spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 546 euro per alunno o studente". - Spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali. Rientrano quindi le spese di immatricolazione ed iscrizione, le sopratasse per esami di profitto e laurea, di frequenza e per i corsi di specializzazione. Sono escluse le spese per libri, vitto, alloggio e viaggi. DOCUMENTI DA ESIBIRE Bollettini di versamento delle tasse scolastiche.
SPESE PER CANONI DI LOCAZIONE SOSTENUTE DA STUDENTI UNIVERSITARI FUORI SEDE	Spese per canoni di locazione e contratti di ospitalità, con enti legalmente riconosciuti, sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso un'Università situata in un comune distante almeno 100 Km. dal comune di residenza e comunque in una Provincia diversa . Detrazione max € 2.633 anche se sostenute per familiari a carico. DOCUMENTI DA ESIBIRE Copia del contratto di locazione o del contratto di ospitalità e le ricevute di pagamento.
ALTRI ONERI DETRAIBILI	Erogazioni liberali a favore di movimenti e partiti politici, associazioni sportive dilettantistiche, ONLUS, istituti scolastici, per attività culturali ed artistiche, di fondazioni ed enti operanti nel settore musicale ecc..., riscatto contributi anni di laurea. DOCUMENTI DA ESIBIRE Bollettini bancari o postali, fatture, ricevute o quietanze di pagamento.

ONERI DEDUCIBILI 2016 (interamente deducibili dal reddito)	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	<p>Contributi INPS artigiani, commercianti e agricoltori, contributi soggettivi casse avvocati, geometri, ecc.... Rilevano anche i contributi versati al c.d. "fondo casalinghe" e il premio INAIL versato al c.d. "assicurazioni casalinghe", anche se gli oneri sono sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.</p> <p>Non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del S.S.N. versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Le ricevute di pagamento e l'apposita documentazione rilasciata dall'ente previdenziale.</p>
ASSEGNO PERIODICO CORRISPOSTO ALL'EX CONIUGE	<p>Nella misura in cui risulta dal provvedimento dell'autorità giudiziaria in conseguenza di separazione legale ed effettiva o scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Sono esclusi gli assegni di mantenimento dei figli.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Sentenza di separazione o divorzio e certificazione relativa alle somme erogate mensilmente al coniuge.</p>
CONTRIBUTI PER ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI	<p>Contributi versati a favore di colf, baby sitter, assistenti delle persone anziane, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Sono deducibili fino a un max di € 1.549,37.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Le ricevute di pagamento dei bollettini di c/c postale predisposti dall'INPS per il versamento dei contributi.</p>
CONTRIBUTI ED EROGAZIONI A FAVORE DI ISTITUZIONI RELIGIOSE	<p>Erogazioni liberali in denaro a favore di Enti religiosi italiani. Possono essere dedotti fino ad un max di € 1.032,91 a Ente o istituto religioso.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Le ricevute di pagamento dei bollettini di c/c postale o bonifici bancari e le quietanze liberatorie dell'Ente percettore delle somme.</p>
SPESE MEDICHE E DI ASSISTENZA DEI PORTATORI DI HANDICAP	<p>Spese mediche generiche e per l'assistenza specifica sostenute per i portatori di Handicap riconosciuti ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento. Sono le spese relative ai compensi corrisposti a personale qualificato (personale paramedico o munito di idonea autorizzazione) a fronte di specifiche prestazioni sanitarie (prelievi per analisi, applicazione di apparecchiature elettromedicali). Non sono deducibili i compensi dovuti a persone non qualificate e per prestazioni di carattere meramente alberghiero. Non è previsto un limite massimo di spesa.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi della L. 104/1992 o altre Commissioni pubbliche ovvero autocertificazione resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n. 455 e le fatture, ricevute fiscali e "scontrini parlanti" comprovanti le spese sostenute.</p>
FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI	<p>Contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari a deducibilità ordinaria (fondi negoziali e fondi individuali) per le quali il limite max di deducibilità è fissato ad € 5.164,57.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Le ricevute di pagamento, l'apposita documentazione rilasciata dall'Ente percettore le somme ed eventualmente la Certificazione Unica.</p>
CONTRIBUTI VERSATI DA LAVORATORI DI PRIMA OCCUPAZIONE	<p>Contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari dai lavoratori di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Le ricevute di pagamento, l'apposita documentazione rilasciata dall'Ente percettore le somme e la Certificazione Unica.</p>

<p>CONTRIBUTI VERSATI A FONDI IN SQUILIBRIO FINANZIARIO</p>	<p>Contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario ed approvato il piano di riequilibrio dal Ministero del Lavoro. Non è previsto alcun limite di deducibilità.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Le ricevute di pagamento, l'apposita documentazione rilasciata dall'Ente percettore le somme e la Certificazione Unica.</p>
<p>CONTRIBUTI VERSATI PER FAMILIARI A CARICO</p>	<p>Contributi e premi versati alle forme pensionistiche complementari per familiari fiscalmente a carico per la quota da questi non dedotta. Il limite max di deducibilità è fissato ad € 5.164,57.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Le ricevute di pagamento, l'apposita documentazione rilasciata dall'Ente percettore le somme e la Certificazione Unica.</p>
<p>FONDO PENSIONE NEGOZIALE DIPENDENTI PUBBLICI</p>	<p>Contributi e premi versati dai dipendenti pubblici alle forme pensionistiche di natura negoziale. L'importo max deducibile non può essere superiore al 12% del reddito complessivo e non può superare l'importo di € 5.164,57, nonché il doppio della quota di TFR destinata al fondo.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Certificazione Unica.</p>
<p>ALTRI ONERI DEDUCIBILI</p>	<p>Canoni, censi e livelli sul reddito degli immobili (canoni pagati ai consorzi di bonifica, escluso canoni per l'irrigazione), indennità per la perdita dell'avviamento corrisposte al conduttore, contributi liberali alle Organizzazioni Non Governative (ONG) a favore dei paesi in via di sviluppo, erogazioni liberali a favore di ONLUS, ad associazioni e fondazioni riconosciute di promozione sociale, avente per oggetto la tutela e la valorizzazione di beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, la promozione di attività di ricerca scientifica, erogazioni a Enti Universitari di ricerca e Enti parco ecc..</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Le ricevute di pagamento dei bollettini di c/c postale o bonifici bancari e le quietanze liberatorie dell'Ente percettore delle somme.</p>

ALTRE DETRAZIONI PREVISTE PER L'ANNO 2016

<p>DETRAZIONE PER INQUILINI DI IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE</p>	<p>Le detrazioni interessano tutti i titolari di contratti di locazione, regolarmente registrati, di immobili adibiti ad abitazione principale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i contratti c.d. a "canone libero" o stipulati ai sensi della Legge 431/98 (4+4), la detrazione ammonta a € 300 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 e € 150 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. Non è riconosciuta la detrazione per i contratti di affitto stipulato da familiari fiscalmente a carico; - per i contratti a canone convenzionale stipulati ai sensi dell'art. 2, co. 3, e dell'art. 4, co. 2 e 3, della Legge 431/98 (3+2), la detrazione ammonta a € 495,80 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 e € 247,90 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41; - per i contratti di affitto di qualunque tipologia, stipulati ai sensi della Legge 431/98 (4+4) da soggetti di età compresa tra i 20 e i 30 anni purché l'immobile preso in affitto sia diverso da quello utilizzato come abitazione principale dei genitori. La detrazione fiscale spetta solo per i primi 3 anni e non spetta ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2007. La detrazione ammonta a € 991,60 e spetta solo se il reddito complessivo non supera € 15.493,71. <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Copia del contratto di locazione dal quale risulti che lo stesso sia stato stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/98 (4+4) oppure ai sensi dell'art. 2, co. 3, e dell'art. 4, co. 2 e 3, della Legge 431/98 (3+2) e un'autocertificazione o risultanze dei registri anagrafici che dimostrino che l'immobile locato è utilizzato dal contribuente come propria abitazione principale.</p>
<p>DETRAZIONE PER DIPENDENTI CHE SI TRASFERISCONO PER MOTIVI DI LAVORO</p>	<p>Ai lavoratori dipendenti titolari di un contratto di locazione per l'immobile utilizzato come abitazione principale a seguito di trasferimento della residenza per motivi di lavoro spetta una detrazione, solo per i primi 3 anni di locazione, di € 991,60 se il reddito complessivo non supera € 15.493,71 e € 495,70 se il reddito complessivo supera € 15.493,71 ma non € 30.987,41. I requisiti per fruire della detrazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasferimento della residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei 3 anni precedenti quello di richiesta della detrazione; - il contratto di locazione deve essere riferito all'immobile adibito ad abitazione principale; - il nuovo comune di residenza deve essere collocato ad almeno 100 km. distante dal precedente e comunque fuori della propria regione di provenienza. <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Copia del contratto di locazione dal quale risulti che lo stesso sia stato stipulato o rinnovato ai sensi della Legge 431/98 (4+4) oppure ai sensi dell'art. 2, co. 3, e dell'art. 4, co. 2 e 3, della Legge 431/98 (3+2) e un'autocertificazione o risultanze dei registri anagrafici che dimostrino che l'immobile locato è utilizzato dal contribuente come propria abitazione principale. la Certificazione Unica per accertare la qualifica di lavoratore dipendente.</p>
<p>SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO</p>	<p>La Legge di bilancio 2017 prevede espressamente che le detrazioni collegate ad interventi di ristrutturazione edilizia vengono prorogate fino al 31 dicembre 2017 confermando la percentuale del 50% su un importo massimo di 96.000 euro.</p> <p>La manovra 2017, nel rispetto di particolari condizioni ha inoltre prorogato la detrazione del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati all'arredo di immobili oggetto di ristrutturazione (bonus mobili). Ciascun contribuente ha diritto a detrarre annualmente la quota spettante nei limiti dell'Irpef dovuta per l'anno in questione. Non è ammesso il rimborso di somme eccedenti l'imposta. La detrazione deve essere sempre ripartita in 10 rate annuali di pari importo.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese sostenute, le ricevute dei bonifici bancari a favore dell'impresa, ecc.. (dal 14.5.2011 è stato soppresso l'obbligo dell'invio</p>

<p style="text-align: center;">SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA</p>	<p>della comunicazione di inizio lavori al Centro Operativo di Pescara)</p> <p>La legge di Bilancio 2017 ha disposto la proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 31 dicembre 2017 della detrazione Irpef/Ires nella misura del 65% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica; - al 31 dicembre 2021 per gli interventi su parti comuni condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio. <p>Sempre con riferimento agli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni di edifici condominiali è stato inserito nel D.L. 63/2013 il nuovo comma 2-quater il quale prevede che per le spese sostenute dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la detrazione spetti nella misura del 70% nel caso in cui gli interventi interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo; - la medesima detrazione spetti nella misura del 75%, se gli interventi sono finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media definita dal D.M. 26 giugno 2015. <p>Per tali interventi viene previsto un limite massimo di spesa non superiore ad euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.</p> <p>Inoltre, il successivo nuovo comma 2-quinquies prevede che la sussistenza delle condizioni previste per poter beneficiare delle aliquote di detrazione potenziale al 70% e al 75% debba essere asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al D.M. 26 giugno 2015. Sarà di competenza dell'ENEA effettuare i controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati. In particolare, va conservato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato; - la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all'Enea; - le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi; - per i contribuenti non titolari di reddito d'impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento. •
<p style="text-align: center;">DEDUZIONE PER ACQUISTO O COSTRUZIONE DI IMMOBILI ABITATIVI DA DESTINARE ALLA LOCAZIONE</p>	<p>È riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20% delle spese sostenute, fino ad un max di 300.000 euro da ripartire in 8 quote annuali, per l'acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro 6 mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a 8 anni;</p> <p style="text-align: center;">DOCUMENTI DA ESIBIRE</p> <p>Rogito notarile, fatture e ricevute fiscali comprovanti la spesa per l'acquisto o la costruzione dell'immobile, copia contratto locazione</p>
<p style="text-align: center;">ALTRE DETRAZIONI PER LA CASA</p>	<p>Leasing abitazione principale</p> <p>Viene riconosciuta la detrazione del 19% dei canoni di leasing pagati per l'acquisto dell'abitazione principale, a coloro che alla data di stipula del contratto avevano un reddito non superiore a 55mila euro. L'importo dei canoni per i quali si può fruire della detrazione non può essere superiore a 8mila euro (se alla stipula del contratto il contribuente aveva meno di 35 anni), ovvero di 4mila euro (se il contribuente aveva da 35 anni in su). La detrazione spetta anche se nel 2016 è stato pagato il prezzo di riscatto; in tal caso però il prezzo non può superare i 20mila euro (se l'età dell'acquirente era inferiore ai 35 anni) o i 10mila se l'età dell'acquirente era superiore ai 35 anni.</p> <p>Immobili classe energetica A e B</p> <p>Per chi nel corso del 2016 ha acquistata una casa di classe energetica A o B è riconosciuta un'agevolazione che prevede la detrazione, da spalmare in dieci anni, dell'Iva pagata nel</p>

2016 pari al 50%.

Agevolazioni dispositivi multimediali

Viene riconosciuta, infine, ricorda l'Agenzia, una detrazione del 65% per le spese sostenute nel 2016 per l'acquisto, l'installazione o l'operatività di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda e/o climatizzazione della propria abitazione.

Mobili giovani coppie

Alle giovani coppie (nelle quali uno dei componenti non abbia compiuto 35 anni), conviventi da almeno 3 anni, che abbiano acquistato nel 2015 o nel 2016 un immobile adibito ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute per l'acquisto degli arredi nuovi. Il limite è di 16mila euro